

R.G. 2498/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.C.

nella causa iscritta al N. 2498/2024 R.G., vertente tra:

() con il patrocinio dell'Avv. FOSCHINI
GIACOMO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in
atti;

OPPONENTE

e

Siena NPL 2018 s.r.l., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma ()

() in forza di procura alle liti allegata al fascicolo ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;

OPPOSTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da () avverso il decreto
ingiuntivo n. 814/2024, emesso in favore della Siena NPL 2018 s.r.l. per l'importo di
€. 142.231,21 (oltre interessi e spese di procedura), in forza della fideiussione
omnibus sottoscritta da () a garanzia del credito derivante dal mutuo

fondario concesso dalla Banca Antoniana Popolare Veneta (incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena) a [REDACTED] e [REDACTED] e, successivamente, ceduto alla odierna opposta, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione.

L'opponente eccepiva: 1) il difetto di titolarità dal lato attivo del credito; 2) la mancata prova del credito; 3) la nullità della clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., in quanto clausola abusiva nel contratto concluso dal consumatore, con conseguente decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi della predetta norma.

Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.

Siena NPL 2018 s.r.l., costituitasi in giudizio, contestava le suddette doglianze e, in particolare, la qualifica di consumatore in capo all'opponente e l'abusività della clausola in questione, affermando l'esistenza del proprio diritto di credito, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione *ex art. 648 c.p.c.* e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.

L'istanza *ex art. 648 c.p.c.* veniva rigettata.

La causa era documentalmente istruita e giunge oggi in decisione, a seguito di discussione *ex art. 281sexies*, co. 3, c.p.c..

Con riferimento alle suddette domande e deduzioni, assume valore assorbente la questione relativa alla vessatorietà della clausola contenuta all'art. 6 del contratto di fideiussione, secondo cui

Articolo 6 -

I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti all'art. 1957 cod. civ., cui espressamente derogo/deroghiamo.

Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è consumatore colui che «*agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale*». Risulta, perciò, dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale svolta da quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale procedere alla verifica della qualifica o meno di consumatore, facendo

applicazione di tale criterio e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.

Ciò posto, l'odierno opponente deve essere qualificato come consumatore, avendo agito per scopi estranei ad attività imprenditoriale/commerciale/artigiana o professionale. Ed invero, egli prestava la fideiussione in favore dei connazionali mutuatari (a loro volta espressamente qualificati come consumatori nel contratto di mutuo fondiario) e risulta svolgere attività di lavoro subordinato (doc. 1 allegato alla prima memoria integrativa dell'opponente).

A fronte di tali elementi probatori a sostegno della qualità di consumatore, la opposta aveva l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una *probatio* diabolica a carico del presunto consumatore.

La opposta, invece, si è limitata a contestare la qualifica di consumatore dell'opponente senza allegare e dimostrare nulla in merito.

Al positivo accertamento della qualità di consumatore, consegue la necessità di valutare la natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. riportata all'art. 6 della fideiussione.

Ebbene, tale clausola è da ritenersi senz'altro ricompresa nel novero di quelle clausole ritenute vessatorie dal legislatore, secondo una presunzione *iuris tantum*, ai sensi dell'art. 33 comma 2, lett. t), del Codice del consumo.

Invero, il contenuto della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. pone a carico del contraente debole limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, perché impedisce al fideiussore di far valere la decadenza del creditore negligente per non essersi attivato e non aver con diligenza continuato le proprie istanze avverso il debitore principale (cfr. Cass. Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023, secondo cui la clausola che, derogando all'art. 1957, comma 1, c.c., prolunga il tempo in cui la banca può agire nei confronti del fideiussore ben oltre i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, determina quel «*significativo squilibrio a danno del consumatore*» che l'art. 1469-bis c.c. (applicabile *ratione temporis*), intende sanzionare. Tale principio è stato di recente ribadito dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 11858/2026, secondo cui la clausola in questione deve considerarsi presuntivamente vessatoria, in quanto, derogando a una norma posta a tutela del garante, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno del consumatore).

Per superare la presunzione di vessatorietà di cui alla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di

trattativa individuale con il consumatore (art. 34, comma 5, Codice del consumo). Spettava, dunque, a parte convenuta opposta dimostrare che la clausola era stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34, comma 5, del Codice del consumo, non essendo sufficiente per consolidato orientamento giurisprudenziale la specifica approvazione prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c..

La società opposta non ha, tuttavia, soddisfatto tale onere probatorio.

Stante la fondatezza dell'eccezione di nullità della suddetta clausola, con cui si disponeva la deroga all'art. 1957 c.c., occorre verificare se la creditrice abbia osservato il termine sopradetto, considerato che il mancato rispetto di tale condizione determina la liberazione del fideiussore e la conseguente decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del medesimo.

Nel caso in esame, il *dies a quo* della decorrenza del termine semestrale va individuato nel 27.9.2016, quando è stata pronunciata la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità del credito. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, la banca creditrice chiedeva ai debitori l'immediato pagamento, rivolgendo tale richiesta anche al garante, che la riceveva il 10.10.2016 (doc. 4 opposta).

Peraltro, occorre verificare anche il rispetto della ulteriore disposizione normativa dell'art. 1957 c.c., per cui le istanze nei confronti del debitore principale devono essere anche «diligentemente continuate». Difatti, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore, è comunque necessario che il creditore coltivi diligentemente la propria istanza, ossia proponga la successiva azione giudiziale in modo tempestivo.

Lo scopo del termine di decadenza è proprio quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore (Trib. Napoli sent. n. 2149/2023, Corte d'Appello di Milano sent. n. 890/2021).

A tal proposito, la odierna opposta non ha documentato alcuna ulteriore iniziativa, successiva alla prima diffida stragiudiziale. Solo nel 2023, quindi 7 anni dopo, ha agito *in executivis* nei confronti dei debitori sulla base del titolo stragiudiziale (cfr. doc. 6, contratto di mutuo fondiario cui risulta apposta la formula esecutiva).

In altri termini, non risulta che la creditrice abbia "diligentemente coltivato" le istanze nei confronti dei debitori. Pertanto, la creditrice è incorsa nella decadenza e il fideiussore deve ritenersi liberato.

Le deduzioni relative alla riqualificazione del contratto quale garanzia autonoma (peraltro in contrasto con la natura solidale della obbligazione del garante, di cui all'art. 3) contenute nelle note conclusive della opposta, poi, non consentono di giungere a diverse conclusioni.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni”* (Cass. 5432/2022).

Alla luce di tutto quanto esposto, accertata la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione, in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza della opposta e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (valori prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva e prossimi ai minimi per la fase decisoria), tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività defensionale concretamente svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione, accertata la nullità dell'art. 6 della fideiussione, e la decadenza ex art. 1957 c.c., revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 814/2014 emesso dall'intestato Tribunale;
- condanna Siena NPL 2018 s.r.l. a corrispondere a [REDACTED] le spese di lite, liquidate in €. 406,50 per esborsi e €. 6.000,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge;

Così deciso in Ravenna, il 22.05.2026.

Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere